Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Raccolta ufficiale
www.fedlex.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Accordo del 13 giugno 1976 per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo

RS **0.972.0**; RU **1978** 840

Traduzione

Emendamento all'Accordo adottato con la Risoluzione 124/XXIV

Adottato dal Consiglio dei Governatori il 21 febbraio 2001
Entrato in vigore il 21 febbraio 2001

La sezione 2 a) dell'articolo 7 è modificata come segue (testo aggiunto sottolineato)

a) Il Fondo può concedere mezzi finanziari sotto forma di prestiti, di doni, di un meccanismo di sostenibilità del debito, di apporti di mezzi propri o di altri mezzi, secondo le modalità e le condizioni che esso giudica opportune, tenuto conto della situazione e delle prospettive economiche del Membro, nonché della natura e delle esigenze dell'attività prospettata. Il Fondo può anche concedere, previa decisione del Consiglio di amministrazione, mezzi finanziari supplementari per l'ideazione e l'esecuzione di progetti e programmi finanziati tramite i suoi prestiti, i suoi doni, i meccanismi di sostenibilità del debito, gli apporti di mezzi propri o altri mezzi.